REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 22/08/2024

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali, le finalità e le attività del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Nettuno; disciplina, altresì, i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.
2. Il Sistema integrato dei Servizi Sociali concorre alla prevenzione e al superamento di situazioni che determinano uno stato di bisogno, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà psico-sociali e condizioni di non autonomia, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
3. Il Comune di Nettuno eroga servizi ed interventi sociali, in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione.
4. In particolare gli interventi e i servizi proposti sono finalizzati a:

    - sostenere la famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
    - tutelare i soggetti non autosufficienti privi della rete familiare o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere loro, assicurando la fruibilità delle strutture e dei servizi;
    - sviluppare la partecipazione, l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, attraverso percorsi e progetti di intervento individualizzati;
    - sostenere, tutelare gli anziani, i diversamente abili, l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva a rischio e/o segnalate dalle Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, Scuole di ogni ordine e grado, Medici di medicina Generale, Associazioni di Volontariato, etc. vigilando sul nucleo familiare di appartenenza;
    - attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
    - promuovere ed attuare interventi a favore degli anziani e diversamente abili, finalizzati al mantenimento nel proprio ambiente di vita, all'inserimento in idonee strutture assistenziali o di cura a garanzia di un'adeguata qualità della vita.

5. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie;
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nella città, sulla base dei bisogni del territorio.
7. Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

Art. 2 - Principi ispiratori

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi fondamentali di universalità, uguaglianza e imparzialità, rispetto della dignità sociale, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali;
- l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

- l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
- l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali; la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture;
- è garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione;
- i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l’interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia;
- i procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano in base ai seguenti principi: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, copertura finanziaria e patrimoniale.

Art. 3 - Normativa applicabile

1. Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

   - **La legge quadro n. 328 del 2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione.
     Art. 2: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito…., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18”;
     Art. 6: “ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi”;
     Art. 18: “il Piano di Zona indica … g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2”.
     Art. 25:“Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.”

   - **L.R. 10 Agosto 2016, n. 11** “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

   - **Legge 7 agosto 1990 n° 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
     Art. 12:“ La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla e determinazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme riviste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

- **D.P.C.M. del 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- **D.P.C.M. del 12 gennaio 2017** "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.";

- **D.P.C.M. n. 242. del 04/04/2001** - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

- **D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 -** Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- **Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

- **L.R.41 del 12 dicembre 2003** " Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e s.m.i.

- **D.G.R. n. 125 del 24/03/2015** "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."

- **D.G.R. n. 790 del 20/12/2016** "disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale";

- **Decreto Legislativo n° 112/1998 "**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  Art. 128 comma 2 ha definito i servizi sociali "…tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita".

2. Il presente Regolamento osserva l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione.
3. Sono previste e applicate misure di prevenzione del rischio corruttivo specifico, misure per la trasparenza dei processi, misure idonee a presidiare e arginare situazioni di conflitti di interesse, tra le quali il rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche, la

rotazione del personale nelle procedure di rilascio benefici/vantaggi, l'uso di procedure ad evidenza pubblica, il controllo dei requisiti in capo ai beneficiari dei singoli interventi.

Art. 4- Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per "Servizi Sociali" tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a superare e rimuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- per "richiedente" la persona che richiede l'assistenza dei servizi, può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza;
- per "diretto interessato" la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio – assistenziale;
- per "accesso ai servizi" il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
- per "presa in carico" l'instaurazione della relazione professionale con i servizi;
- per "PAI" il progetto Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso;
- per "accreditamento" il procedimento attraverso il quale organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta, acquisiscono la attestazione di conformità ai requisiti prescritti per erogare prestazioni sociali a favore dei cittadini residenti nel Comune.

Art. 5 - Interventi di Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale è garantito da Assistenti Sociali e Psicologi che svolgono attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cittadini. Il Servizio è rivolto ad offrire risposte individualizzate alle persone che si trovano in una condizione di disagio sociale, sanitario ed economico.
Gli interventi di Servizio Sociale professionale sono:

- attività di Segretariato Sociale attraverso l'accoglienza, l'informazione, l'orientamento e la prima analisi della domanda;
- presa in carico e predisposizione di progetti individualizzati di intervento tesi alla rimozione e/o riduzione delle condizioni di disagio;
- collaborazione con l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei minori ed il reinserimento delle persone sottoposte a misure detentive, nonché per la tutela delle persone diversamente abili e con limitata capacità di intendere e volere;
- collaborazione con i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le Forze dell'Ordine, le realtà di Terzo Settore e la cittadinanza;
- prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, relazionale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di disagio o fenomeni di emarginazione.

Art. 6 - Prestazioni ed interventi erogati dal Servizio Sociale Comunale

Nell'ambito del più complessivo intervento di sostegno e sviluppo dell'individuo e della famiglia il Servizio Sociale Comunale, garantisce le seguenti prestazioni e interventi che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo:

- Servizio Sociale Professionale;
- Segretariato Sociale/PUA;
- Interventi di sostegno socio-economico a minori, famiglia, anziani e diversamente abili;
- Attività di tutela dei minori in situazione di adozione e affidamento e delle persone fragili su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- Assistenza per emergenza abitativa ed attuazione di specifici bandi con finanziamenti regionali e statali;
- Centro sociale Anziani (normato con proprio regolamento);
- Servizio O.E.P.A.C. - Operatore Educativo per l'Autonomia nelle scuole (normato con proprio regolamento);
- Compartecipazione rette RSA – Residenziale e Semiresidenziale di mantenimento (attuazione normata da apposite disposizioni regionali);
- Compartecipazione al costo della retta applicata nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e adulti con disabilità;
- Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89 e circolare attuativa regionale;
- Accreditamento strutture D.G.R.124/2015;
- Assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- Contributi alle famiglie con minori con disturbo dello spettro autistico;
- Centro Diurno disabili adulti;
- Percorsi per l'Autonomia, Vita Indipendente, Dopo di Noi
- Disabilità Gravissima;
- Pronto Intervento Sociale;
- Interventi di Inclusione Sociale (ADI)-attivazione PUC;
- Provvidenze Economiche;
- Assistenza alle donne vittime di violenza;
- Spazio neutro;
- Assistenza domiciliare Alzheimer;
- Attività di assistenza e sostegno in situazioni di emergenza sfratti/sgomberi;
- Istruttoria ed attività amministrativa per interventi e prestazioni erogati da altri enti, statali e previdenziali.

Art. 7 – Rapporti con il Distretto socio-sanitario

1. Il Distretto socio sanitario è la dimensione territoriale in cui si integrano le prestazioni sociali e sanitarie erogate dal Comune in forma associata. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello di ambito distrettuale omogeneo che territorialmente coincide con il Distretto Sanitario relativo ai Comuni di Nettuno e Anzio e alla ASLRM 6.6.
2. I servizi di assistenza sociale del Comune di Nettuno e Anzio e della Azienda Sanitaria Locale garantiscono, mediante l'ambito distrettuale omogeneo la proposta dei progetti integrati di intervento socio sanitario, la loro attuazione, la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni sociali e socio sanitarie garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Il Distretto è organizzato in base alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali.
3. Il Distretto programma la propria attività attraverso un Piano di Zona redatto secondo le normative nazionali e regionali.
4. I servizi erogati a livello distrettuale sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 6 e nella sezione appendice del presente regolamento.

Art. 8 - Destinatari degli interventi sociali

Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Nettuno ivi domiciliate per prescrizione dell'Autorità Giudiziaria e alle persone che sono state inserite dal Comune in strutture tutelari site in altro Comune, ed in particolare:

a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini dell'Unione europea, iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) agli stranieri, agli apolidi, in possesso del permesso di soggiorno e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune, nonché minori stranieri o apolidi.

L'accesso ai servizi a domanda individuale e alle prestazioni sociali agevolate è disposto sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato; le prestazioni sociali agevolate sono destinate ai soggetti la cui ammissione è collegata nella misura e nel costo alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 9 - Diritti degli interessati

I Servizi Sociali garantiscono all'interessato:

- la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente agli utenti in carico ai Servizi Sociali:

- l'individuazione dell'operatore responsabile del caso (case manager);
- la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI/PEI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
- il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

Art. 10 - L'accesso ai servizi

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento avviene prioritariamente attraverso il Segretariato Sociale/PUA:

a) su richiesta del diretto interessato;
b) su richiesta di un componente della famiglia, del convivente more uxorio o dell'amministratore di sostegno, del curatore o del tutore;
c) d'ufficio sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
d) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Valutazione dello stato di bisogno

Il Servizio Sociale Professionale attua un'attenta analisi del bisogno presentato dal richiedente il

servizio, partendo dalla gravità del bisogno, dal livello sociale e dalla disponibilità economica. Predispone un processo d'aiuto tenendo in considerazione obiettivi proposti e risultati attesi durante la fase di presa in carico.
I soggetti di cui all'articolo 8 possono accedere alle prestazioni e ai servizi quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri previsti dal presente Regolamento:

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie necessità primarie per inabilità di ordine fisico e/o psichico;
- difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- essere sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che rende necessari interventi socio-assistenziali.

2. Le suddette prestazioni e i suddetti servizi saranno erogati soltanto dopo che il richiedente abbia esperito tutti i tentativi, previsti dalla legge, finalizzati al proprio sostentamento.

Art. 12 - Determinazione della situazione economica del richiedente

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'ISEE, come normato dal DPCM 159/2013, dal DM 8/3/2013 dal DM 7/11/2014 e successive modifiche integrazioni e provvedimenti attuativi.
La certificazione ISEE viene utilizzata:

a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

Coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate devono possedere l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, privo di omissioni o irregolarità, quale strumento di valutazione della situazione economica. Nei casi previsti dalla legge è permessa la presentazione dell'ISEE corrente.
La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i criteri stabiliti nell'art. 1 bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n° 221 ad opera del D.P.C.M. 04/04/2001 n° 242.
Per una corretta valutazione della situazione economica, a seconda della prestazione richiesta, l'ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione, acquisire informazioni attraverso le banche dati INPS o di altri enti pubblici, o attraverso un colloquio con l'assistente sociale.

Art. 13- Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali

1. Le prestazioni socio-assistenziali sono erogate direttamente dal Comune di Nettuno, mediante servizi, contributi economici. Gli interventi erogati potranno essere:
   - prestazioni a compartecipazione dell'utente;
   - prestazioni gratuite.

2. Per gli interventi a pagamento o a parziale contribuzione, il presente regolamento specifica, per ogni servizio, la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o contribuzione, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare.
   L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate conviventi e/o eredi. La

compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate ed è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

Art. 14 - Controlli

1. Per ogni tipo di intervento e/o contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sulla attestazione ISEE, indagini e controlli incrociati, con qualsiasi mezzo a disposizione anche tramite richiesta di controllo agli organi competenti del Ministero delle Finanze e eventuali controlli sulle autodichiarazioni.
2. Qualora dai controlli effettuati dal Comune a campione o su segnalazione dei servizi emergano la falsità dei documenti presentati o esibiti e/o la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale, o del servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

Art. 15 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Le Carte dei Servizi comunali sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.
3. Il Settore Servizi Sociali si impegna ad aggiornare la Carta dei Servizi vigente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO II PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

Art. 16 - Promozione dei servizi di comunità

1. Il Comune riconosce la funzione comunitaria del servizio sociale e promuove pratiche di welfare locale, integrando gli obiettivi di politica sociale con quelli di promozione della cittadinanza attiva, di amministrazione condivisa dei beni comuni, di promozione del capitale sociale delle comunità.
2. A titolo meramente esemplificativo, il Comune, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali:

a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;

b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità di genere, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;

c) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;

d) favorisce e sostiene l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso a titolo agevolato o gratuito di beni immobili di sua proprietà.

3. Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti.

Art. 17 - Coinvolgimento degli enti del terzo settore

1. Il Comune riconosce e promuove l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.
2. Il Comune valuta quali servizi ed interventi possano essere assicurati attraverso il percorso di co-programmazione con il Terzo Settore, promuovendone la più ampia partecipazione, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato, in ottemperanza dell'art 6 del D.Lgs 36/2024, nel rispetto dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e in raccordo con i contenuti del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale e di altri documenti settoriali.
3. L'Ente locale, nell'ambito degli indirizzi maturati in seno alla co-programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, all'esito della cui istruttoria, i soggetti senza scopo di lucro esprimono la disponibilità a collaborare con il Comune alla realizzazione degli obiettivi programmati di produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali.
4. Il Comune può negoziare e concludere accordi con i soggetti senza scopo di lucro che abbiano espresso la disponibilità a collaborare di cui al precedente comma 3.

TITOLO III INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 18 – Interventi di sostegno economico

Gli interventi economici consistono in sussidi in denaro finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. Gli interventi, sottoposti a valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, possono avere carattere di:

A) Contributi ordinari, erogati mensilmente a seguito della formulazione di progetti di assistenza individualizzati, dove vengono stabiliti le modalità e il limite temporale di erogazione, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica continuativa la mancanza di collaborazione e il non rispetto del progetto di aiuto al percorso di autonomia condiviso con il case manager.
B) Contributi straordinari, diretti a sostenere specifiche situazioni di bisogno economico e sono erogati in un'unica soluzione. Sono di norma ammesse a contributo le spese relative a:
    a. bollette utenze non pagate retroattive di un bimestre. Il cittadino si impegnerà a chiedere immediatamente rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
    b. arretrati affitto e spese condominiali retroattive di tre mesi;
    c. spese relative a necessità di carattere primario quando non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
    d. spese sanitarie non coperte dal S.S.N. avente carattere di gravità e urgenza, attestata dal medico curante.

    Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e rendicontata.

Art. 19 - Destinatari

1. L'assistenza economica può essere erogata in favore dei cittadini soli o dei nuclei familiari residenti nel Comune di Nettuno che versino in condizioni di comprovata indigenza economica.

2. Per “nuclei familiari” si intendono quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per nucleo familiare si intende anche il nucleo composto da una sola persona.
3. Per i cittadini stranieri che intendono accedere all'assistenza economica è necessario il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

Art. 20 - Soglia di accesso economica

1. Per soglia d’accesso si intende la definizione di un parametro, di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Nettuno assume, quale soglia di accesso, l’importo di € 9.000,00 parametro ISEE per accedere agli interventi di natura economica. Tale soglia è definita sulla base dell’importo annuale della pensione minima INPS di due persone e del valore della scala di equivalenza secondo la normativa ISEE.
3. Per l'accesso all'assistenza economica si terrà conto dell'ISEE Ordinario o corrente, nei casi previsti dalla legge, in corso di validità.
4. La situazione economica del richiedente sarà determinata tenendo conto della somma del valore ISEE e dell’importo annuale complessivo di tutti gli altri redditi, non assoggettabili ai fini IRPEF ad ogni titolo percepiti dai vari componenti del nucleo familiare.

Art. 21 - Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo potranno essere presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, presentando l’istanza tramite Posta Elettronica Certificata (protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it) .
   Il PUA/Segretariato Sociale del Comune di Nettuno sarà a disposizione per fornire supporto nella compilazione e invio della domanda.
2. I termini per la conclusione del procedimento sono di 90 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. La trattazione delle domande sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo.
3. È possibile ricevere annualmente una sola tipologia di contributo economico o straordinario o continuativo per nucleo familiare. Tra l’ erogazione del contributo economico e l’eventuale successiva domanda devono essere trascorsi 12 mesi.

Art. 22 – Istruttoria

1. L'Ufficio Servizi Sociali valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Qualora l’istanza presenti delle irregolarità o sia carente della documentazione necessaria alla valutazione, il soggetto istante è invitato ad integrare la documentazione entro il termine di 10 giorni, previa comunicazione formale da parte del Servizio Sociale, trascorsi i quali la domanda verrà archiviata.
3. Esaurita positivamente la verifica dei requisiti di legittimità, l’Assistente Sociale procederà all'analisi della situazione del richiedente attraverso uno o più colloqui, eventuali visite domiciliari, richiesta di documentazione aggiuntiva ed ogni altro strumento ritenuto necessario all'approfondimento della situazione.
4. Al termine dell'analisi, l’Assistente Sociale provvederà alla stesura di una relazione sociale in cui si evidenzieranno le motivazioni dell'assenso o del diniego del contributo economico, le sue finalità e l'eventuale inserimento della misura in un progetto di presa in carico del nucleo familiare. Assegnerà inoltre un punteggio a seconda della gravità delle problematiche riscontrate, da 0 punti a 15 punti. l’Assistente Sociale può proporre l'erogazione del contributo in forma straordinaria o continuativa in base alla situazione del nucleo o del progetto concordato.

5. l'Assistente Sociale potrà proporre il diniego all'erogazione del contributo economico anche in situazioni di comprovata necessità e nel caso di raggiungimento del punteggio minimo, qualora ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 23 c.2.
6. l'Assistente Sociale provvederà a compilare per ciascuna domanda assegnata la relativa scheda punteggi, secondo quanto disposto nell'art. 24 del presente Regolamento.
7. Una volta compilata la scheda e redatta la relazione l'Assistente Sociale che ha in carico il caso condividerà la propria proposta di erogazione o diniego del contributo con una Commissione Tecnica composta dai Responsabili delle aree dei Servizi Sociali o loro delegati e da un Istruttore Amministrativo finalizzata alla predisposizione delle proposte di accoglimento, diniego della concessione contributi. Il verbale redatto dalla Commissione, viene sottoposto al Dirigente dei Servizi Sociali, che provvederà all'adozione del provvedimento finale.
8. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 23 - Motivi di esclusione

Sono motivo di esclusione della domanda di contributo le sottoelencate fattispecie:

1. Istanza presentata da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 8 del presente regolamento
2. ISEE superiore alla soglia di accesso;
3. Mancata adesione al progetto personalizzato sottoscritto con il Servizio Sociale;
4. Utilizzo improprio e diverso dalla finalità concordata nel progetto, del contributo precedentemente erogato in favore del nucleo, verificato attraverso il riscontro documentale (diniego per due anni successivi);
5. Aver percepito nel corso dell'anno un contributo economico della stessa tipologia da parte dell'Ufficio Servizio Sociale dell'ente o da altri enti;
6. Aver ottenuto un punteggio inferiore a 40 nella scheda di valutazione di cui all'art. 24.

Art. 24 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi da applicare per i contributi

I criteri per l'attribuzione dei punteggi da applicare per l'erogazione di un sostegno economico sono così di seguito specificati:

Fragilità correlate alla composizione del nucleo familiare – max 15 punti (non cumulabili);

Nucleo monogenitoriale con minori	15
Nucleo familiare con figli minori	10
Nucleo composto da una persona sola	7
Nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni	5

Fragilità socio-sanitarie – max 25 (cumulabili)

Minore con disabilità certificata	10
Presenza di membri adulti con disabilità certificata uguale o superiore al 46%	8
Rilevante situazione sanitaria con certificazione medica in assenza di certificazione di invalidità civile	4
Condizione di vulnerabilità lavorativa (disoccupazione, lavoro precario, lavoro "povero")	3

Parametro ISEE (max euro 9.000,00) – max pt. 20 (non cumulabili)

Da euro zero ad euro 2.000,00	20
Da euro 2.000,01 ad euro 3.000,00	15

Da euro 3.000,01 ad euro 5.000,00	10
Da euro 5.000,01 ad euro 7.500,00	5
Da euro 7.500,01 ad euro 9.000,00	3

Fragilità abitativa – max 25 (non cumulabili)

Senza alloggio, alloggio di fortuna o in strutture di prima accoglienza	25
Presenza di sfratto esecutivo o ordinanza di sgombero	20
Alloggio in affitto da privati o con mutuo per l'acquisto di prima casa	10
Case ERP o ATER	5

Valutazione da parte della Commissione:

- contributo ordinario - secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3 della L. 328/2000: da 0 a 10 punti

1) soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;

2) soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

- contributo straordinario - Spesa legata a circostanze o eventi straordinari non prevedibili:

da 0 a 10 punti

L'erogazione del contributo economico è disposta per le situazioni che raggiungano un punteggio minimo di 40 punti.

A seconda del punteggio ottenuto dal richiedente viene quantificato l'importo del contributo da erogare nel modo che segue**:**

Contributi Straordinari

Punteggio	Importo
Punteggio tra 90 e 100	€1.000,00
Punteggio tra 80 e 89	€ 850,00
Punteggio tra 70 e 79	€ 700,00
punteggio tra 60 e 69	€ 550,00
punteggio tra 50 e 59	€ 400,00
punteggio tra 40 - 49	€ 250,00

Contributi Continuativi

Punteggio	Importo
Punteggio tra 90 e 100	€350,00
Punteggio tra 80 e 89	€ 300,00
Punteggio tra 70 e 79	€ 250,00
punteggio tra 60 e 69	€ 200,00

punteggio tra 50 e 59	€ 150,00
punteggio tra 40 - 49	€ 100,00

Art. 25 - Deroghe

Eventuali deroghe al procedimento di erogazione dei contributi saranno proposte dal Case Manager e approvate dalla Commissione.

1. In deroga a quanto sin d'ora regolamentato, potranno essere concessi contributi economici straordinari superiori all'importo indicato, nel caso accertato di grave disagio socioeconomico e/o sanitario del richiedente o del suo nucleo familiare e con presentazione di adeguata documentazione a supporto.
2. In deroga a quanto sin d'ora regolamentato, possono essere ammessi ad usufruire del beneficio economico coloro che hanno già percepito un contributo nell'anno finanziario corrente in caso accertato di grave disagio socioeconomico e/o sanitario del richiedente o del suo nucleo familiare, come:
   - perdita del lavoro per licenziamento;
   - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
   - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
   - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
   - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
   - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 26 - Determinazione del contributo economico continuativo

1. L'importo non potrà superare la somma complessiva di **€. 2.250,00** per nucleo familiare nel corso del medesimo anno finanziario, per un massimo di 9 mesi, ferme restando le disponibilità del bilancio comunale.
2. Il beneficio economico decorre:
   - dal mese in cui si è presentata la domanda se l'istanza è stata protocollata entro il 15 del mese.
   - dal mese successivo a quello in cui si è presentata la domanda se l'istanza è stata protocollata dopo il 15 del mese.

Art. 27 - Modifica, sospensione, revoca del contributo continuativo

1. Nei casi in cui la condizione socio-economica del beneficiario subisca delle variazioni, lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati per l'accesso alle prestazioni economiche.
2. l'Assistente Sociale provvederà a verificare il permanere dei requisiti o a rideterminare tempi, modalità ed importi del contributo stesso.
3. l'Assistente Sociale propone, se necessario, con una relazione le motivazioni di modifica, sospensione o revoca degli interventi proposti alla Equipe. Il Dirigente valutata la relazione redatta dall' l'Assistente Sociale predispone il provvedimento amministrativo.

TITOLO IV - ASSISTENZA PER EMERGENZA ABITATIVA

Art. 28 - Ambito di applicazione

1. Gli interventi di sostegno previsti per l'emergenza abitativa sono destinati a nuclei familiari residenti nel Comune di Nettuno che si trovino in condizioni di grave disagio socio-economico tali da compromettere l'autonomia abitativa.

2. L'obiettivo dell'amministrazione è sostenere coloro che hanno perso o si trovano nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero o espropriazione immobiliare o si trovino nella difficoltà di pagare il canone di affitto a causa di circostanze improvvise non dipendenti dalla loro volontà (decessi, perdita del lavoro, malattia grave), eventi intercorsi in costanza del contratto di locazione.

3. I requisiti soggettivi per accedere alle forme di sostegno previste per l'emergenza abitativa sono i seguenti:

- residenza anagrafica nel Comune di Nettuno;
- attestazione ISEE o ISEE corrente in corso di validità pari o inferiore ad €. 14.000,00.
- mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o in concessione a terzi, ubicati sia nel Comune Nettuno che in qualsiasi località, a meno che non presentino condizioni di inabitabilità;
- assenza di precedente assegnazione e rinuncia di alloggi ERP da parte dei componenti del nucleo familiare del richiedente, fatti salvi i casi di rinuncia di coloro che devono uscire da alloggio ERP a seguito di separazione coniugale;
- non aver mai occupato illegittimamente un alloggio ERP o comunque di proprietà comunale;
- non aver beneficiato del contributo per morosità incolpevole nell'ultimo anno.

Art. 29 - Tipologia degli interventi di sostegno

1. L'intervento diretto ai nuclei familiari in condizioni di emergenza e/o grave disagio socio-abitativo è il Contributo per il Sostegno Alloggiativo;

Art. 30 - Contributo per il sostegno alloggiativo

1. Il contributo per il sostegno alloggiativo ha l'obiettivo di rendere sostenibile il pagamento di un canone di locazione o la stipula di un nuovo contratto, per persone con particolari situazioni di disagio socio-economico e/o che hanno subito o stanno subendo uno sfratto.
Possono presentare richiesta:
- cittadini in uscita da centri di accoglienza o da soluzioni di emergenza alloggiativa che non beneficino di altri contributi per la stessa finalità, per una durata massima di 12 mesi, sulla base di un progetto condiviso con il case manager;
- cittadini riceventi una ordinanza di sfratto o espropriazione immobiliare, che non beneficino di altri contributi per la medesima finalità, per un massimo di 9 mesi, sulla base di un progetto condiviso con il case manager;

Alla domanda, redatta secondo l'apposito modulo e presentata secondo le modalità previste dal presente regolamento, dovranno essere allegati:
-copia del documento di identità, ove previsto e del permesso di soggiorno;
-ISEE o ISEE Corrente in corso di validità;
-Copia del contratto registrato o almeno di un pre-contratto sottoscritto dalle parti;

- nel primo caso la domanda dovrà essere presentata al massimo entro 30 giorni dalla registrazione del contratto;
- nel secondo caso il beneficiario dovrà consegnare il contratto registrato entro 60 giorni dalla

data di erogazione del contributo pena la revoca dello stesso e l'avvio del procedimento per il recupero della somma;

-Iban del conto corrente bancario su cui accreditare il contributo.

L'importo massimo del contributo è pari a € 400,00 mensili. Il calcolo della somma erogata verrà stabilito in base all'ISEE come percentuale sulla metà del canone di locazione secondo le seguenti fasce:

per ISEE fino a € 6.000,00	max € 400,00
per ISEE compresi tra € 6.000,00 e € 9.000,00	max € 300,00
per ISEE compresi tra € 9.000,00 e € 14.000,00	max € 200,00

Il beneficiario del contributo dovrà presentare mensilmente copia della ricevuta del pagamento del canone di locazione, pena la decadenza dal contributo stesso. Il contributo di sostegno alloggiativo non potrà essere richiesto più di una volta ogni 5 anni dallo stesso nucleo familiare o da componenti di un nucleo familiare che lo ha già percepito.
L'intervento dell'Amministrazione Comunale si limita al pagamento di una quota parte del canone stabilito, rimangono a carico del nucleo familiare la regolamentazione dei rapporti tutti scaturenti dal contratto di locazione.

TITOLO V - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA), PER LE ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITÀ DI MANTENIMENTO, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE.

Art. 31 - Definizione e modalità di compartecipazione alla retta

1. Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e le strutture di mantenimento sono strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, gestite da soggetti pubblici o privati finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale nei confronti di persone non autosufficienti, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o non assistibili a domicilio;
2. Per integrazione retta si intende l'intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta per spese di natura non sanitaria (quota alberghiera), presso le strutture in questione, accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, qualora la situazione reddituale dell'interessato sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura;
3. Le modalità di calcolo della quota di contribuzione comunale e della corrispondente quota di contribuzione dell'utenza, è graduata proporzionalmente in base al reddito ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito. Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura.
4. Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l'utente è sottoposto a valutazione multidimensionale da parte dell'équipe multiprofessionale e multidisciplinare dell'azienda ASL ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 431/2012.
5. Per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a presentare relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento della quota sociale successivamente all'autorizzazione all'ingresso in struttura rilasciata dalla ASL. Qualora l'utente non percepisca l'indennità di accompagnamento ma l'équipe valutativa rilevi la presenza dei requisiti per beneficiarne, l'utente dovrà essere informato circa le modalità per avviare il percorso per ottenere il suddetto beneficio.
6. Ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (ai sensi

dell'art. 6, comma 4 della legge 328/2000) il comune deve essere preventivamente informato.

Art. 32- Presentazione dell'istanza e presa in carico

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'interessato, residente nel Comune di Nettuno, o chi ne cura gli interessi, dovrà presentare domanda di compartecipazione successivamente al ricovero in struttura. La richiesta va inoltrata con apposito modulo completa della seguente documentazione all'indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it:

   a) Copia documento di riconoscimento del richiedente;
   b) Copia documento di riconoscimento di chi presenta la domanda, se diverso dall'interessato.
   c) Attestazione ISEE completa della DSU per prestazioni socio-sanitarie o socio-sanitarie residenziali (secondo la tipologia di struttura e progetto) non superiore a € 20.000,00;
   d) Prospetto riepilogativo delle pensioni rilasciato dall'INPS (Obis/M);
   e) Certificato di degenza che attesti il ricovero in struttura;
   f) Certificazione UVM – CAD (per le RSA);
   g) Verbale di invalidità se in possesso;
   h) Nomina amministratore di sostegno/tutore/curatore

Tali indicazioni possono andare in deroga per ragioni di pubblica sicurezza o per gravi ragioni socio sanitarie.

2. Il Comune, compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte dall'utente e alla documentazione fornita, dovrà provvedere, nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e della corrispondente quota a suo carico e dovrà rilasciare l'attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all'utente e alla struttura interessata;
3. Qualora l'utente non percepisca l'indennità di accompagnamento, la quota corrispondente sarà versata dal comune. Nel caso in cui sussistono le condizioni per inoltrarne la richiesta, l'utente o che ne fa le veci, in fase istruttoria, sottoscriverà l'impegno a procedere alla presentazione dell'istanza presso l'INPS e, qualora riconosciuta, si impegna alla restituzione della somma anticipata dall'Ente dalla data di ingresso, con conseguente rimodulazione della quota;
4. Il Comune provvederà ad avviare azione di recupero di quanto anticipato non appena verrà erogata dall'Ente previdenziale la suddetta indennità ed i relativi arretrati spettanti con conseguente rimodulazione della quota utente/comune. Nel caso in cui la persona che si è assunta l'impegno alla restituzione delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale per l'indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un'azione di rivalsa per il recupero del credito;
5. In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza. La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della quota utente.

Art. 33 - Decorrenza dell'integrazione della retta da parte del Comune

7. L'onere della compartecipazione decorrerà dal giorno dell'inserimento in struttura qualora al momento della valutazione da parte della ASL l'utente abbia presentato idonea attestazione ISEE, e comunque non prima dell'ingresso in struttura; diversamente la compartecipazione avrà decorrenza a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
8. Per gli utenti già inseriti in struttura la domanda di compartecipazione deve essere rinnovata annualmente con attestazione ISEE in corso di validità;

TITOLO VI - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA APPLICATA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E ADULTI CON DISABILITÀ

Art. 34 - Definizione e compartecipazione alla retta di strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e adulti disabili

Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per anziani/ disabili adulti costituiscono una risposta socio-assistenziale al bisogno di tipo residenziale o semi residenziale, tutelare, di autorealizzazione e di inclusione sociale, dando un servizio adeguato ad anziani e disabili adulti che richiedono garanzie di protezione nell'arco dell'intera giornata.
La legge n°328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,art.6 comma 4 stabilisce che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero in strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli obblighi per l'eventuale integrazione economica per il pagamento della retta.
Le strutture socio assistenziali, così come definite dalle normative emanate dalla Regione Lazio - L.R. 41/2003, DGR 1304/2004, DGR 1305/2004 sono le seguenti:

Anziani
comunità alloggio,
case famiglia,
case di riposo,
case albergo,
strutture a ciclo semiresidenziale (centri diurni).

Disabili Adulti
case famiglia,
comunità alloggio,
strutture a ciclo semiresidenziale (centri diurni).

Art. 35 - Finalità

Per integrazione alla retta si intende l'intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta presso le strutture in questione, qualora la situazione reddituale e/o patrimoniale dell'interessato sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.
Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali a persone anziane autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti e a disabili adulti con lo scopo di rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona:

a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale;
c) sviluppare e mantenere in un'ottica socio educativa, abilità e autonomie della persona.

Art. 36 - Beneficiari

I beneficiari sono coloro che necessitano di prestazioni socio-assistenziali, socio-educative e ricreative a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio o per non opportunità al mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale, come da valutazione del servizio sociale e dell'Unità Valutativa Multidimensionale.

I destinatari degli interventi economici sono anziani e disabili adulti residenti nel comune di Nettuno con insufficienza delle risorse finanziarie e patrimoniali personali (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita compresa la casa di abitazione, a meno che nella stessa non risultino residenti genitori, coniuge, figli, non titolari del diritto di

proprietà/usufrutto su altra abitazione) per la copertura del costo della retta.

La valutazione circa l'appropriatezza dell'inserimento in struttura socio assistenziale per anziani e disabili adulti è di competenza dell'Unità Valutativa Multidimensionale.

Art. 37 - Presentazione dell'istanza e presa in carico

Il procedimento preordinato inizia con la presentazione di istanza da parte dell'interessato, di un suo rappresentante legale (in caso di inabilità o interdizione), amministratore di sostegno o da parte di un familiare di inserimento in struttura e richiesta di compartecipazione alla spesa.
La persona sarà presa in carico dal servizio sociale del comune di Nettuno il quale procederà a convocare una UVM e/o a richiedere il parere del medico di riferimento per individuare la tipologia di struttura maggiormente adeguata e rispondente alle esigenze della persona – se a carattere socio sanitario o socio assistenziale; una volta acquisito il parere della UVM e/o del medico avrà inizio la fase istruttoria del procedimento amministrativo il cui provvedimento sarà comunicato al richiedente ai sensi della L. 241/90;

In seguito all'inserimento dell'utente verrà predisposto, in collaborazione con la struttura ospitante, il Piano Assistenziale Individualizzato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il costante monitoraggio del percorso assistenziale.
La domanda dovrà essere completa della seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE e DSU in corso di validità del nucleo familiare, come specificato nei punti a) e b) del successivo articolo
2. Modello INPS Obis/ M;
3. Documento di identità del richiedente;
4. Documento di identità del beneficiario (qualora diverso dal richiedente);
5. Decreto di nomina di eventuale Amministratore di Sostegno/tutore/curatore;
6. Verbale di invalidità e riconoscimento della L. 104/92 (se in possesso);

Il richiedente, che al momento di presentazione della domanda di integrazione alla retta non abbia ancora percepito l'indennità di accompagnamento, in fase istruttoria sottoscriverà l'impegno a procedere alla presentazione dell'istanza presso l'INPS e, qualora riconosciuta, si impegna alla restituzione della somma anticipata dall'Ente dalla data di ingresso, con conseguente rimodulazione della quota.
Nel caso in cui la persona che si è assunta l'impegno alla restituzione delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale per l'indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un'azione di rivalsa per il recupero del credito.

L'istanza deve essere presentata a mezzo di apposito modulo disponibile presso gli uffici dei servizi sociali e sul sito istituzionale e inoltrata all'indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it.

La richiesta dovrà essere rinnovata entro il 31 marzo di ogni anno, completa di tutta la documentazione sopra indicata, per la definizione delle quote di compartecipazione annuali.

Art. 38 - Misura della compartecipazione e modalità di integrazione

La misura della compartecipazione della persona disabile o dell'anziano e dei suoi familiari al costo della retta è stabilita nel 100%.
Il soggetto da inserire concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse (oltre che con l'indennità di accompagnamento anche con gli altri redditi esenti ai fini Irpef in quanto somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie), che andranno indicate al momento

della presentazione dell'istanza. Al medesimo viene lasciata a disposizione una quota di salvaguardia pari a € 300,00 mensili.
Qualora il reddito della persona disabile, così come definito, non sia ancora sufficiente a coprire integralmente la retta, si quantifica la quota non coperta dall'assistito e si procede ad acquisire l'attestazione ISEE dei familiari come di seguito indicato:

a) per la persona disabile adulta si fa riferimento al nucleo familiare dei genitori anche se non presenti nello stato di famiglia anagrafico e/o a quello del coniuge;
b) per la persona anziana si fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza dello stesso

Altri familiari, ai sensi dell'art. 433 del c.c., concorreranno alla contribuzione della quota solo se destinatari di beni immobili o donazioni da parte del beneficiario; in tal caso, all'atto della richiesta di inserimento si dovranno indicare i nominativi dei destinatari di tali donazioni.

Detratta la quota a carico dell'utente, l'eventuale percentuale di compartecipazione a carico del nucleo familiare per la somma residua è determinata secondo quanto indicato nella tabella seguente, fatto salvo situazioni di particolare eccezionalità e fragilità evidenziate dal servizio sociale professionale.

Valore ISEE nucleo familiare	Percentuale di integrazione dovuta dai familiari
Da 0 a 6.947,00 (minimo vitale)	0
Da 6.947,00 a 14.999,99	20%
Da 15.000,00 a 24.999,99	30%
Da 25.000,00 a 34.999,99	40%
Da 35.000,00 a 44.999,99	50%
Da 45.000,00 a 54.999,99	60%
Da 55.000,00 a 64.999,99	70%
Da 65.000,00 a 74.999,99	80%
Da 75.000,00 a 84.999,99	90%
> 85.000,00	100%

Qualora la capacità economica dell'utente e dei suoi familiari non risulti sufficiente a coprire la totalità della retta, il Comune provvederà all'integrazione della quota residua. In caso di compartecipazione, integrale o parziale, l'Ente è direttamente responsabile del pagamento della quota alla struttura.

Per quanto riguarda la compartecipazione al pagamento di strutture socio assistenziali in regime semi residenziali, la quota viene stabilità proporzionalmente ai giorni di effettiva frequenza del disabile adulto/anziano. La quota giornaliera a carico dell'utente viene calcolata secondo la seguente modalità:

quote pensionistiche mensili*12 mesi annui: 365 giorni = quota giornaliera a carico dell'utente

Una volta ricavata la quota giornaliera spettante all'utente, essa verrà moltiplicata per il numero dei giorni effettivi di frequenza. Eventuali familiari comparteciperanno alla spesa tenendo conto dei parametri stabiliti nella tabella sopraindicata. Il Comune provvederà al pagamento dell'eventuale quota residua.

TITOLO VII - CASE FAMIGLIA, GRUPPI APPARTAMENTO, COMUNITA' EDUCATIVE DI PRONTA ACCOGLIENZA

Art. 39 - Definizione, finalità ed obiettivi

1. Le strutture a ciclo residenziale per minori, autorizzate dalla Legge Regionale n. 41/2003, sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono l'accoglienza di minori o nuclei madre/bambino che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono permanere presso i propri nuclei familiari e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo. L'inserimento del minore nelle strutture residenziali disposto dall'Autorità Giudiziaria competente o dal servizio sociale comunale ai sensi dell'ex art 403 c.c. è da considerarsi temporaneo ed ha come obiettivo principale la tutela del minore in situazione di grave rischio e pregiudizio.

Art. 40 - Beneficiari dell'intervento

1. I beneficiari dell'intervento possono essere:
   - minori da 0 a 18 anni residenti nel comune di Nettuno o minori stranieri non accompagnati, che necessitino di interventi di protezione, socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, sulla base di un progetto educativo-assistenziale;
   - neo maggiorenni affidati al Servizio Sociale sino al ventunesimo anno di età con provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.25 RDL 1404/34.
   - nuclei familiari madre-figlio che necessitino di interventi socio-assistenziali e di protezione.

2. Il Comune provvede al pagamento della retta per le strutture residenziali descritte nel presente Capo, anche oltre il 18° anno di età qualora si renda necessaria l'elaborazione di una progettualità di semi-autonomia, compatibilmente con le risorse finanziarie presenti nel bilancio, a consolidamento del percorso intrapreso ai fini di un positivo reinserimento nel tessuto sociale.
3. Nelle situazioni di minori che necessitano di inserimento in strutture socio sanitarie sulla base di un progetto condiviso con i servizi specialistici della ASL, il Comune provvede al pagamento della retta per la sola quota riservata alla parte alberghiera;

Art. 41 - Retta ed individuazione struttura

1. Il Comune è tenuto al pagamento della retta per l'inserimento del minore – residente sul proprio territorio - in struttura protetta con propri fondi di bilancio, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, delle Forze dell'Ordine o per interventi in emergenza a tutela di minori o nuclei madre/bambino in situazione di pregiudizio ai sensi l'art. 403 del C.C. e successive modifiche.
2. Il costo della retta giornaliera è definito dalla Regione Lazio secondo appositi canoni e tiene conto delle prestazioni offerte.
3. La scelta della struttura è a cura del Servizio Sociale che la individua tra quelle in possesso della regolare autorizzazione all'apertura ed al funzionamento ai sensi della L.R.41/2003 e s.m.i. previa valutazione che tiene conto di diversi fattori, tra cui l'età dei minori, la tipologia della struttura, l'ubicazione, servizi extra disponibili (spazi protetti, disponibilità mediatori ecc.). La scelta è subordinata alla disponibilità all'accoglienza soprattutto nelle situazioni in cui è necessario l'immediato collocamento.

Art. 42 - Tutela del minore non residente

1. Qualora l'Amministrazione Comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta delle Forze dell'Ordine, ai sensi dell'ex art. 403 del Codice Civile, sia chiamata ad intervenire per il collocamento del minore non residente in apposita struttura protetta per situazioni di urgenza indifferibile, provvederà all'inserimento del minore in idonea struttura con costi a

proprio carico, fatta salva la possibilità di rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere sul Comune di residenza del minore.

Titolo VIII – AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Nettuno predispone procedure di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali (case di riposo, comunità alloggio e case famiglia per minori e adolescenti, centri estivi, centri diurni), asili nido, ludoteche,sezioni primavera, nidi famiglia) nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti - L.R. 41/2003, D.G.R. 1304/2004, Regolamento Regionale 2/2005, L.R. 7/2020 e Regolamento Regionale 12/2021.

Il Comune di Nettuno garantisce la funzione di vigilanza:

1. sulle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali (case di riposo, comunità alloggio e case famiglia per minori e adolescenti, centri estivi, centri diurni) mediante almeno un'ispezione annuale senza preavviso, al fine di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi degli stessi, il benessere degli utenti e l'attuazione dei piani personalizzati di assistenza in ottemperanza all'art. 12 della L.R. 41/2003;
2. sui servizi educativi autorizzati e/o accreditati (asili nido, ludoteche, sezioni primavera, nidi famiglia) mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e delle bambine e l'attuazione del progetto educativo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 54 della L.R. 7/2020.

Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento si applica a tutte le domande pervenute dopo la sua entrata in vigore. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

Art. 44 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. I dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti.
2. I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle attività dell'area Servizi alla persona e alla comunità, con riferimento ai procedimenti relativi ai servizi e agli interventi previsti dal presente Regolamento.
3. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati sono raccolti dal personale del Settore II e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

APPENDICE - I SERVIZI A GESTIONE DISTRETTUALE

- **Segretariato Sociale e integrazione del Servizio Sociale professionale**
  È un servizio di prima accoglienza che si connota come uno spazio di ascolto, orientamento e informazione in merito alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi presenti sul territorio del distretto socio-sanitario.

- **Assistenza domiciliare (gestione d'ambito)**
  È un servizio destinato a soggetti in condizione di fragilità che necessitano, in virtù della loro stessa condizione, di interventi di natura socio-assistenziale, finalizzati a sostenere la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita. Il Servizio prevede un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente, riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali, finalizzati a limitare, ed ove possibile evitare, il ricorso all'ospedalizzazione impropria o al ricovero in strutture residenziali.

- **Contributi per la disabilità gravissima e per la non autosufficienza (DGR 897/2021)**
  Sono risorse statali afferenti al Fondo Nazione per le non autosufficienze destinate, prioritariamente, alla realizzazione di interventi di supporto assistenziale a favore di persone in condizione di disabilità gravissima beneficiarie di indennità di accompagnamento, come individuate all'art 3 del DM 26 settembre 2016. Alla persona è garantita la libertà di scelta della forma assistenziale che ritiene maggiormente rispondente ai suoi bisogni, nello specifico:
  - Assegno di cura nella forma diretta (assistenza domiciliare affidata a soggetti del terzo settore iscritti in appositi registri distrettuali)
  - Assegno di cura nella forma indiretta (trasferimenti monetari alla famiglia condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare)
  - Contributo al Caregiver (trasferimenti monetari al caregiver che si prende cura della persona non autosufficiente al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il proprio domicilio)

- **Assistenza domiciliare Alzheimer (gestione d'ambito)**
  Il progetto prevede un'assistenza diretta o indiretta di personale specializzato a domicilio.

- **Percorsi per l'autonomia, Vita Indipendente e DOPO DI NOI**
  Consiste nella definizione di interventi volti all'autonomia delle persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 65 anni. I progetti possono riguardare percorsi di autonomia abitativa attraverso il supporto alla domiciliarità, accompagnamento per l'uscita dal nucleo, inclusione sociale e lavorativa. La definizione del percorso più idoneo avviene con la persona e la sua famiglia in sede di UVMD, in cui attraverso la stesura del Piano Assistenziale Individuale vengono definiti gli obiettivi e le risorse e i "sostegni" necessari al raggiungimento degli stessi (assistente personale, trasporto sociale, housing e co-housing).

- **Centri diurno Villa Albani per Disabili Adulti**
  Il centro, inserito nel Piano di Zona del Distretto 6.6, secondo quanto previsto dalla L. 104/92, art. 8, e dalla L.R. n. 41/2003, svolge una funzione socio-educativa per i cittadini disabili che abbiano raggiunto il diciottesimo anno d'età, assolto l'obbligo scolastico e le cui potenzialità residue non consentano immediate forme di inclusione lavorativa. La struttura offre attività e interventi qualificati di aggregazione socio culturale, educativa, ludico-ricreativa e sportiva. Le attività vengono sviluppate mediante laboratori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie e garantire loro un sostegno, promuovere e sviluppare livelli di autonomia, evitare forme improprie di istituzionalizzazione.

- **Contributi per disagiati psichici - Provvidenze Economiche (Regolamento 1/2000)**
  Sono contributi destinati a pazienti in carico al CSM (Centro di salute Mentale) e al Servizio Sociale, finalizzati all'autonomia e ad attività socio-riabilitative.

- **Contributi per l'affido familiare**
  Sono contributi economici a favore di famiglie alle quali l'Autorità Giudiziaria ha affidato uno o più minori. L'entità del contributo è definita da Regolamento Regionale.

- **Assistenza educativa domiciliare**

1. L'Assistenza Educativa Domiciliare è un servizio rivolto ai minori in situazione di disagio sociale, a rischio di emarginazione ed alle loro famiglie quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o non), per deprivazione socio-economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichiche.
   L'assistenza domiciliare per minori è rivolta a bambini ed adolescenti (0-18 anni) residenti nel Comune di Nettuno che vivono situazioni problematiche e/o di rischio psico-sociale e alle loro famiglie.
   Il servizio è gestito in forma associata con il Distretto socio-sanitario RM 6.6

- **Pronto intervento sociale**

Il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) si pone come obiettivo principale quello di offrire una risposta concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili, garantendo la risoluzione anche temporanea del problema manifestato. Sono destinatari del servizio di Pronto Intervento Sociale i cittadini in condizioni d'improvvisa ed imprevista necessità assistenziale, residenti nel Distretto Socio-sanitario Roma 6.6 che necessitino di una risposta urgente e professionalmente qualificata a bisogni primari di assistenza, protezione e tutela. Per i soggetti che mettono in atto comportamenti pericolosi o che risultino in evidente stato di bisogno di cure ed assistenza sanitarie, il PIS ha il compito di indirizzare ed attivare gli altri canali di intervento quali, a titolo esemplificativo: l'intervento delle Forze dell'Ordine o il Soccorso 118. L'intervento del servizio PIS dura per il tempo strettamente necessario ad individuare e realizzare risposte, anche temporanee, atte alla risoluzione del bisogno sulla base di un progetto condiviso e approvato dal servizio sociale di riferimento.

- **Contributi terapeutici a favore di minori autistici (al di sotto dei 6 anni)**

Sono contributi economici destinati al rimborso di spese relativi a interventi terapeutici-riabilitativi per sostenere le famiglie dei minori in età prescolare, fino e non oltre il compimento del sesto anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Sono rimborsabili sia interventi svolti presso centri qualificati, che abbiano professionisti presenti nell'apposito Albo regionale, o a domicilio.

- **Spazio Neutro**

Servizio mirato al mantenimento dei legami familiari e parentali ed al sostegno alla genitorialità come sotto specificato:

- interventi mirati a garantire il diritto di visita e di relazione in situazioni di conflitto familiare con genitore/i non collocatario/i o altri parenti;
- azioni di front-office e back office per la gestione tecnico professionale degli interventi

- **PUC**

Attività che permettono di realizzare progetti che, in conformità di quanto previsto dal D. Lgs n° 4 maggio 2023 n° 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023 n° 85 quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale, sostengono la definizione e l'attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune/Ente e altri Enti Pubblici, progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- **Programma P.I.P.P.I.**

Programma di intervento per la prevenzione all'istituzionalizzazione dei minori, attraverso il quale si fornisce aiuto e sostegno ai nuclei familiari in difficoltà. Il processo di aiuto al nucleo e ai relativi minori presenti al suo interno, avviene attraverso l'utilizzo di quattro tipologie di strumenti:

1) Interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini;

2) Partecipazione a gruppi di genitori e di bambini: incontri settimanali/quindicinnali per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità;
3) Collaborazione tra scuola, famiglie e servizi sociali: l'equipe multidimensionale è composta anche dall'insegnante di riferimento del bambino interessato al progetto, integrando in tal modo il P.I.P.P.I. con altre forme di sostegno scolastico;
4) Famiglie di approggio: aiutanti volontari locali quali parenti, amici,vicini, che offrono un aiuto e sostegno concreto alla famiglia.

All'interno del progetto di aiuto , attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica fornita dal servizio sociale dell'ente, la famiglia è parte attiva dell'equipe multiprofessionale, la quale provvederà a strutturare un progetto personalizzato e basato sui bisogni del minore e del suo nucleo familiare.

- **Accreditamento Strutture Socio Assistenziali**

L'Ufficio di piano distrettuale è responsabile per la verifica dei requisiti della concessione dell'Accreditamento ed ha istituito un apposito registro. L'istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa all'ufficio di piano corredata dalla documentazione richiesta dall'Avviso pubblico reperibile sui siti istituzionali dei due comuni del Distretto Socio sanitario Roma 6.6.

Un'apposita commissione valuterà le domande pervenute accertando i requisiti di legge per l'iscrizione al registro . A discrezione della Commissione, potranno essererichieste integrazioni o chiarimenti.

Il registro delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale è pubblicato sul sito istituzionale dei comuni del distretto.